

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'impresa "MONNI CLAUDIO & C sas" con sede Legale in Portoferrato (LI) - cap 57037 - loc. Le Foci, sede operativa e amministrativa Portoferrato (LI) - cap 57037 - loc. La Foci, P. IVA e C.F. 01347270496, nella persona dell'Amministratore Unico, nonché Legale Rappresentante in carica Monni Claudio nato a Arzana (Nuoro) il 14.01.1964, in appresso per brevità denominata "Appaltatore"

L'impresa "LIAM S.R.L." con sede Legale in Portoferrato (LI) - cap 57037 - Loc Le Foci - P.IVA, 01666120496 nella persona Amministratore Unico, nonché Legale Rappresentante in carica Signor Monni Samuel nato a Portoferrato il 11.05.1990 residente in loc. Le Foci s.n. appresso per brevità denominata "Sub-appaltatore"

ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti"

PREMESSO

che l' Impresa Monni Claudio & C. sas , è assuntrice da parte del Comune di Campo Nell' Eiba (prov. Livorno) - dei lavori avente come oggetto: " Manutenzione straordinaria dell' ex Lavatoio di San Piero frazione di Campo Nell' Eiba " per l'importo complessivo di € 46.272,10 oltre iva di legge Si prevedono lavorazioni ricadenti nei lavori subappaltabili secondo le modalità e le percentuali previste dalla normativa vigente;

che il Subappaltatore, dopo aver esaminato i luoghi ove si svolgerà il lavoro e giudicato che la natura degli stessi rende possibile l'affidamento alle condizioni avanti descritte;

ha offerto di assumere l'affidamento di alcune delle opere di responsabilità dell'Appaltatore ai pati ed alle condizioni espresse nei successivi articoli, dichiarando di possedere i mezzi tecnici e finanziari nonché la capacità organizzativa necessaria per portare a compimento l'opera da subappaltare;

che non sussiste nei confronti dell'impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti art 119 dal Dlgs 36/2023, e succ. mod. int.

FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse vengono approvate e ad ogni effetto ritenute parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

ART. 2 - OGGETTO DEL SUBAPPALTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati dal Computo Metrico Estimativo " Montaggio e Smontaggio Ponteggio Autoportante , dall' Impresa Monni Claudio"

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti a € 5.000,00 oltre iva, salvo modifiche.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal Subappaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò il Subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 4 - ONERI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore si obbliga e si impegna:

- a) ad assicurare nei confronti degli operai da esso adibiti alle lavorazioni assunte con il presente contratto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito dalla Legge e dal C.C.N.L. di Categoria;
- b) ad osservare scrupolosamente di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità le norme di prevenzione per gli infortuni sul lavoro decrate nel D. lgs. 81/08 e s.m.i., assoggettando il proprio personale a tutte le prescritte assicurazioni di carattere previdenziale ed assistenziale, nonché a tutte le vigenti e future disposizioni legislative in materia;
- c) a mantenere indenni l'Appaltatore ed il Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le proprie maestranze;
- d) a presentare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e di Legge; riconoscere all'Appaltatore il diritto di esaminare in ogni momento la documentazione relativa a tutti gli oneri contributivi previsti, libri paga, matricola, infortuni e presenze;
- e) a regolarizzare immediatamente la propria posizione in caso di irregolarità riscontrata dall'Appaltatore nella tenuta dei documenti di cui sopra;
- f) a rifondere all'Appaltatore di ogni e qualsivoglia somma richiesta dalle competenti Autorità all'Appaltatore stesso in caso di sanzioni amministrative ad esso comminate per responsabilità solidale con il Subappaltatore medesimo per irregolarità commesse da quest'ultimo in materia contributiva, infortunistica, ritardi nell'esecuzione dei lavori contemplati nel presente contratto, nonché relative ad ogni altra somma di legge disattesa (norme civili, penali, fiscali e di altra natura);
- g) a riconoscere il diritto dell'Appaltatore di addebitare al Subappaltatore sui certificati di pagamento in corso e su qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta, gli oneri derivanti da quanta sopra;
- h) ad eseguire, previo accordo preventivo, sia tutti quei lavori che non sono stati specificati ma che risultassero necessari per il completamento e per la funzionalità delle opere oggetto della presente Scrittura, sia anche per quei lavori, qui non ricordati ma previsti nei Capitolato e nei disegni da svilupparsi nella fase di lavoro assegnata al Subappaltatore;
- i) a far salvo alla Direzione Lavori del Committente ed all'Appaltatore il diritto di far rifare le opere e parte di esse che ritenessero a loro insindacabile giudizio non eseguite a perfetta regola d'arte, senza che per questo il Subappaltatore possa pretendere compenso alcuno;
- j) ad eseguire il proprio lavoro in rispetto sia al programma lavori concordato sia alle esigenze operative delle altre imprese eventualmente operanti sul posto, sia ad imposizioni del Committente, accettando quindi di organizzare il lavoro anche in cicli alternativi ed altre attività, rinunciando a pretendere o a richiedere qualsiasi indennizzo per eventuali oneri che potrebbero derivargli dalle necessità esecutive delle imprese summenzionate nonché delle eventuali imposizioni di cui sopra da parte del Committente;

k) a far seguire costantemente tutti i lavori da una persona di propria fiducia e di specifica competenza (il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Appaltatore) che dovrà essere di gradimento dell'Appaltatore stesso e da questo accettato;

l) a riconoscere all'Appaltatore, durante il corso dei lavori, la facoltà di eseguire verifiche e prove preliminari sui lavori eseguiti, in modo da poter intervenire tempestivamente qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Contratto, ritenendo peraltro il Subappaltatore responsabile di tutte le relative conseguenze comprese quelle di carattere economico;

m) a far salvo il diritto dell'Appaltatore, previo accordo preventivo, di apportare al progetto le varianti che ritenesse opportuni e convenienti, ed il Subappaltatore avrà l'obbligo di provvedere in tal senso;

n) ad eseguire tutte le opere assoggettandosi alle norme di Leggi vigenti in materia di Antimafia;

o) a convenire per patto espresso che l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è a totale rischio del Subappaltatore per cui questi non potrà richiedere indennizzi di sorta anche nella eventualità di fatti od accadimenti eccezionali di qualsivoglia natura, ivi compresa quella di forza maggiore, che possa influire negativamente sui lavori da eseguirsi o già eseguiti;

p) tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal Subappaltatore all'Appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di Cantiere dell'Appaltatore;

q) si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finite e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 5 - RECIPROCA' DEGLI OBBLIGHI

Con riferimento ai lavori subappalati e limitatamente ad essi il Subappaltatore assume a proprio carico nei confronti dell'Appaltatore oltre alle obbligazioni contenute nel presente contratto di affidamento obbligazioni uguali e/o equivalenti, "Mutatis Mutandis", a tutte quelle assunte dall'Appaltatore nei confronti del Committente, così che l'Appaltatore abbia nei confronti del Subappaltatore, gli stessi diritti dell'Appaltatore nei confronti dell'Appaltatore. Qualora il Committente o altre pubbliche autorità dovessero annullare, risolvere, sospendere, revocare o modificare il rapporto principale di cui in premessa, l'Appaltatore potrà esercitare e medesime facoltà nei confronti del Subappaltatore, senza che per ciò il Subappaltatore stesso possa richiedere il riconoscimento di maggiori oneri o compensi. Rispetto allo scadenzario alle modalità dei pagamenti come previsto nella presente scrittura il Subappaltatore dichiara espressamente di conoscere il contratto Appaltatore/Committente per cui espressamente accetta che eventuali ritardi di pagamenti del Committente all'Appaltatore si riflettano in modo identico e con uguali e conseguenziali condizioni di pagamento tra Appaltatore Subappaltatore.

ART. 6 - NORME ANTIFORTUNISTICHE E SICUREZZA

Durante lo svolgimento dei lavori il Subappaltatore dovrà prendere tutti gli accorgimenti necessari, stabiliti dalla Legge e suggeriti dall'esperienza, atti ad evitare infortuni ed incidenti nei confronti dei propri dipendenti e di terzi. Il personale, mezzi ed attrezzature, dovranno essere equipaggiati e protetti secondo le norme di sicurezza stabilite dalle leggi vigenti con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il Subappaltatore inoltre si attenta scrupolosamente al rispetto di tutte le norme e procedure in materia di sicurezza vigenti nell'ambito della struttura operativa, che dichiara di conoscere; dovrà inoltre redigere il "Piano di Sicurezza" da presentare all'Appaltatore.

ART. 7 — DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanta consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antiraffia in capo all'impresa proposta.

E' anche vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'Appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, imprecudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore.

Il Subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà l'Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo.

ART. 8 – PAGAMENTI

I pagamenti al Subappaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante la presentazione di regolari fatture, precedentemente autorizzate dall'appaltatore, e relative a S.A.L. concordati con l'appaltatore fatture che egli liquiderà entro 10/15 gg. lavorativi, salvo varianti della Direzione dei Lavori, e soltanto dopo la presentazione del DURC - Pagamenti mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Banca Intesa San Paolo Filiale di Portoferrato ABI 03069 CAB: 70743 IBAN: IT98A0306970743100000000137

ART. 9 - ELENCO PREZZI

I lavori saranno liquidati sui prezzi proposti dall'Appaltatore alla Committente.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espresa rinuncia da parte del Subappaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 11 - GARANZIA DEL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore si impegna ad osservare tutte le prescrizioni tecniche che l'Appaltatore richiederà dando ampia e formale garanzia per l'esecuzione e perfetta regola d'arte dei lavori che dovranno corrispondere perfettamente a tutto quanta previsto e stabilito in questo contratto.

ART. 12 - INIZIO E DURATA DEI LAVORI

Il Subappaltatore garantisce sin d'ora la messa a disposizione del personale a formare le squadre necessarie in modo da evitare possibili intralci o perdite di tempo alle lavorazioni in corso. I lavori dovranno essere portati a compimento secondo le tempistiche e il termine previsto dal contratto principale tra il Committente e l'Appaltatore. Per ogni eventuale ritardo od inadempienza il Subappaltatore soggiacerà alle stesse penali applicate all'Appaltatore salvo il maggior danno accertato. L'impresa subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione, né reclamare eventuali diritti ed indennità per sospensioni e successive riprese del lavoro delle singole opere commesse che siano ordinate dall'Appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo o in dipendenza all'esercizio della facoltà propria della Committente.

ART. 13 SORVEGLIANZA DEI MATERIALE E CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore non assume alcun onere né responsabilità per la sorveglianza dei materiali e attrezzature del Subappaltatore o di terzi che saranno impiegati nel cantiere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente scrittura.

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'insorvenza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impegnato di diritto all'Appaltatore al risarcimento dei danni. Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'Appaltatore, il Subappaltatore contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 15-VARIAZIONI DELLE QUANTITA' ORDINATE

Nel corso dei lavori l'Appaltatore potrà ordinare al Subappaltatore per esigenze proprie o della Committente, aumenti o diminuzioni anche notevoli nelle quantità di opere affidate, senza che per questo il Subappaltatore possa avanzare richieste di indennizzi, risarcimenti, maggiori oneri, compensi o mancati utili.

ART.16 - TRASPORTI

Tutti i trasporti dovranno essere eseguiti sotto totale responsabilità del Subappaltatore, i pesi e/o gli ingombri dovranno essere conformi alle vigenti norme del "Codice Stradale" esonerando sin d'ora l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo; eventuali contravvenzioni a carico dell'Appaltatore per infrazioni saranno addebitate al Subappaltatore. Sono altresì a carico del Subappaltatore tutte le attività e gli oneri necessari per l'ottenimento di eventuali occupazioni di suolo pubblico e/o di altri permessi amministrativi.

ART. 17 - DANNEGGIAMENTI

Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite, fino alla accettazione delle stesse da parte del Committente a seguito di collaudo definitivo. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di ultimazione ricadranno sul Subappaltatore permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di predisporre e di usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

ART.18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED ALTRE CONDIZIONI

Nell'ipotesi che l'impresa subappaltatrice sospenda i lavori senza motivo per oltre dieci giorni, o non rispetti i tempi di lavoro, o non rinforzi il proprio personale secondo le direttive dell'Appaltatore, oppure si renda insoscrivibile degli obblighi contrattuali di cui all'art. 4 oppure ancora non provvederà tempestivamente ai lavori di correzione e di riparazione di difetti d'opera compromettenti la sicurezza e la funzionalità del cantiere e dell'opera stessa, l'Appaltatore, previa comunicazione, e autorizzata a subingredire, direttamente o tramite terzi, al posto dell'impresa subappaltatrice stessa senza formalità di sorta, per porre rimedio all'inconveniente, ed ha facoltà di ritenere risolto in tronco il presente contratto, comunicandone notizia, salvo in ogni caso il diritto di risarcimento del danno. Verificandosi il subingresso con risoluzione del contratto, l'impresa subappaltatrice dovrà sgomberare nel più breve tempo possibile il cantiere da persone e cose.

Nell'ipotesi anzidetta, l'Appaltatore è autorizzato a sospendere ogni pagamento nei confronti dell'impresa subappaltatrice.

ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI


1. L'Impresa LIAM srl, in qualità di subappaltatrice dell'Impresa Monni Claudio & C. sas, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si impegna a:

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso di uso a norma dell'art. 6 DPR 634/72 e s.m.i. e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà reso necessaria la registrazione medesima. La presente scrittura privata letta e confermata in tutti i suoi punti viene sottoscritta dalle parti.

Portoferrario, 13.01.2025

L'Appaltatore
Timbro e Firma




Il Subappaltatore
Timbro e Firma
LIAM S.R.L.
STUDIO DI COSTRUZIONI IMMOBILIARI
Loc. Le Foci - 57037 Portoferrario (LI)
P.I. 01666120496
e-mail: costruzioniliam2020sr@gmail.com

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del Codice civile, di approvare espressamente le disposizioni di tutti gli articoli sopra riportati.

Portoferrario, 13.01.2025

L'Appaltatore
Timbro e Firma



Il Subappaltatore
Timbro e Firma

LIAM S.R.L.
STUDIO DI COSTRUZIONI IMMOBILIARI
Loc. Le Foci - 57037 Portoferrario (LI)
P.I. 01666120496
e-mail: costruzioniliam2020sr@gmail.com